CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 1 FIRENZE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO ITALIANO L2
VIA PANTIN 8 – 50018 SCANDICCI (FI) | TEL. 055 751708
EMAIL : FIMM58900D@ISTRUZIONE.IT | PEC : FIMM58900D@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE FISCALE : 94241900482 | CODICE MECCANOGRAFICO: FIMM58900D

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO, DEL CYBERBULLISMO E DELLE CONDOTTE DI PREVARICAZIONE TRA STUDENTI

CPIA 1 Firenze

Acquisito il parere del collegio dei docenti il 14/10/2026
Approvato dal commissario straordinario il 03/11/2026

Art. 1 – Finalità

Il presente Codice disciplina le azioni dell'Istituto finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e delle analoghe condotte di prevaricazione, molestia, intimidazione ed esclusione poste in essere nell'ambito della comunità scolastica.

L'Istituto riconosce come prioritaria la tutela della dignità, della sicurezza e del benessere di ogni studente e promuove relazioni fondate sul rispetto reciproco, sull'inclusione, sulla responsabilità e sull'uso consapevole degli strumenti digitali.

In considerazione della specificità del CPIA, caratterizzato dalla presenza contemporanea di studenti adulti, giovani adulti e minorenni, il presente Codice si applica a **tutti gli studenti iscritti**, con particolare attenzione e con le specifiche tutele previste dall'ordinamento nei confronti dei minorenni.

Il Codice costituisce attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, e delle Linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La normativa oggi impone a ogni istituzione scolastica l'adozione del codice interno, l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, l'individuazione di un docente referente e il recepimento nel Regolamento d'Istituto delle procedure di prevenzione e intervento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Codice si applica alle condotte che si verificano:

a) nei locali e negli spazi utilizzati dall'Istituto, comprese le sedi associate e le sezioni carcerarie, per quanto compatibile con l'ordinamento penitenziario;

b) durante attività didattiche, visite, progetti, attività di ampliamento dell'offerta formativa e altre iniziative promosse dalla scuola;

c) nei rapporti tra studenti connessi alla frequenza scolastica, anche quando le condotte siano poste in essere fuori dagli spazi o dall'orario scolastico;

d) attraverso strumenti digitali, social network, applicazioni di messaggistica, piattaforme didattiche, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione, quando la condotta produca conseguenze sulla vita scolastica, sulla sicurezza o sul benessere degli studenti.

Art. 3 – Definizioni e condotte considerate

Ai fini della normativa vigente costituiscono **bullismo** le aggressioni o molestie reiterate, individuali o di gruppo, in danno di un minore, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione mediante comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese o derisioni. La nozione di **cyberbullismo** comprende le condotte lesive poste in essere mediante strumenti telematici nei confronti di minorenni.

Ai fini dell'azione educativa e organizzativa dell'Istituto, sono sottoposte alle procedure del presente Codice anche condotte analoghe che coinvolgano studenti maggiorenni, quali molestie reiterate, intimidazioni, minacce, derisioni sistematiche, discriminazioni, isolamento intenzionale, diffusione non autorizzata di immagini o informazioni, impersonificazione digitale, messaggi offensivi o persecutori e altre forme di prevaricazione.

Non ogni conflitto tra studenti costituisce bullismo. Divergenze, discussioni o episodi isolati tra persone poste in condizioni sostanzialmente paritarie sono valutati in base alla loro natura e gravità e possono essere affrontati attraverso gli ordinari strumenti educativi e disciplinari. La reiterazione, lo squilibrio di potere, la condizione di vulnerabilità della persona coinvolta e l'intenzionalità vessatoria costituiscono elementi particolarmente rilevanti nella valutazione del caso.

Art. 4 – Principi di intervento

Gli interventi dell'Istituto sono ispirati ai principi di tempestività, riservatezza, proporzionalità, tutela della persona offesa e responsabilizzazione dell'autore della condotta.

L'azione della scuola ha prioritariamente carattere **educativo e formativo**. Nei confronti dei minorenni devono essere tutelate sia la persona vittima sia quella responsabile della condotta, mediante interventi finalizzati alla protezione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, alla riparazione delle conseguenze del comportamento. Tale impostazione è espressamente prevista dalla L. 70/2024.

Gli interventi educativi non escludono l'applicazione delle disposizioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto né, nei casi previsti dall'ordinamento, la segnalazione alle autorità competenti.

Art. 5 – Prevenzione

Il CPIA promuove la prevenzione attraverso l'educazione al rispetto, alla legalità, alla cittadinanza digitale e all'utilizzo responsabile degli strumenti di comunicazione; attività di educazione civica; percorsi di alfabetizzazione digitale; iniziative rivolte in particolare ai gruppi con significativa presenza di minorenni e giovani adulti; formazione del personale; collaborazione con servizi territoriali, Forze di polizia, Polizia postale, enti locali, strutture di accoglienza e soggetti del Terzo settore.

Particolare attenzione è riservata alle situazioni nelle quali possano concorrere fattori di vulnerabilità linguistica, sociale, culturale o personale, evitando che tali condizioni costituiscano motivo di stigmatizzazione o di esclusione.

Le attività di prevenzione sono inserite nel PTOF e possono essere integrate con le azioni già previste dall'Istituto nell'ambito dell'educazione alla legalità, dell'inclusione e della cittadinanza digitale. Le

Linee ministeriali raccomandano che gli interventi e il relativo monitoraggio siano inseriti nella progettazione di istituto.

Art. 6 – Segnalazione

Qualunque studente, docente, componente del personale ATA, familiare, tutore, operatore di una struttura di accoglienza o altro soggetto appartenente alla comunità educativa che venga a conoscenza di un possibile episodio può segnalarlo: **al Dirigente scolastico, al docente referente per bullismo e cyberbullismo, a un referente di sede o a qualsiasi docente dell'Istituto.**

La segnalazione può essere inizialmente anche orale. Il personale che la riceve, quando il fatto presenti elementi tali da richiedere un approfondimento, provvede a trasmetterla tempestivamente al Dirigente scolastico o al referente affinché venga formalizzata e presa in carico.

La persona che segnala deve essere tutelata da comportamenti ritorsivi. Le informazioni vengono trattate esclusivamente dai soggetti che ne abbiano necessità per la gestione del caso, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Presa in carico e prima valutazione

Ricevuta la segnalazione, il Dirigente scolastico, con il supporto del referente e, quando opportuno, del Team antibullismo/Team per l'emergenza, procede a una prima valutazione dei fatti.

La valutazione considera in particolare la natura delle condotte, la loro frequenza e durata, l'eventuale reiterazione, il rapporto tra le persone coinvolte, la presenza di minacce o violenza, la diffusione di contenuti digitali, la condizione di vulnerabilità della persona coinvolta, il rischio di reiterazione e le eventuali conseguenze sul benessere e sulla frequenza scolastica.

Le persone coinvolte sono ascoltate separatamente, evitando confronti diretti che possano accrescere la pressione sulla persona segnalante o sulla vittima.

Art. 8 – Gestione ordinaria del caso

Quando dall'istruttoria emerga una situazione affrontabile prevalentemente sul piano educativo, possono essere attivati, anche congiuntamente:

interventi individuali di ascolto e responsabilizzazione; interventi educativi rivolti al gruppo classe; attività di educazione digitale e relazionale; interventi di mediazione, esclusivamente quando appropriati e accettabili per la persona offesa; attività riparative; tutoraggio; coinvolgimento dei servizi territoriali o di figure professionali competenti.

Nei confronti dello studente responsabile l'eventuale sanzione disciplinare è accompagnata, ove possibile, da un percorso educativo coerente con la natura del comportamento e finalizzato alla comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.

Art. 9 – Casi riguardanti minorenni

Quando siano coinvolti studenti minorenni, il Dirigente scolastico informa tempestivamente i genitori o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 71/2017 come modificato dalla legge n. 70/2024. Nei casi più gravi, nelle condotte reiterate o qualora gli interventi educativi non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente riferisce alle autorità competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Nel caso di **minori stranieri non accompagnati**, le comunicazioni e il coinvolgimento previsti dal presente Codice sono rivolti al tutore o agli altri soggetti cui l'ordinamento attribuisca le relative funzioni, coinvolgendo, quando opportuno, anche la struttura di accoglienza nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 10 – Situazioni di particolare gravità o urgenza

Quando emergano elementi che facciano ritenere sussistente un pericolo immediato per l'incolumità di una persona, minacce gravi, violenze, ricatti, diffusione di contenuti particolarmente lesivi, condotte persecutorie, rischio autolesivo o altre situazioni che possano richiedere l'intervento di autorità esterne, il Dirigente scolastico attiva senza ritardo gli adempimenti previsti dall'ordinamento, ferma restando la tutela immediata della persona coinvolta.

L'eventuale rilevanza penale dei fatti non viene accertata autonomamente dalla scuola: l'Istituto raccoglie gli elementi necessari alla propria azione educativa e disciplinare e provvede, nei casi previsti, alle comunicazioni o segnalazioni di competenza.

Art. 11 – Cyberbullismo e tutela dei contenuti digitali

In presenza di condotte realizzate attraverso mezzi telematici, la scuola raccomanda di non alimentare ulteriormente la diffusione del materiale e di preservare, quando possibile, gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

L'Istituto fornisce agli studenti minorenni e ai soggetti che ne esercitano la responsabilità indicazioni sulle forme di tutela previste dalla normativa, comprese le procedure relative alla rimozione o al blocco di contenuti lesivi previste dalla legge n. 71/2017.

La scuola evita la circolazione non necessaria di screenshot, immagini, video e messaggi contenenti materiale lesivo: l'eventuale documentazione è acquisita soltanto nella misura necessaria alla gestione del caso.

Art. 12 – Referente e Team antibullismo

Il Dirigente scolastico individua tra i docenti un **Referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, che coordina le iniziative di prevenzione, collabora alla gestione delle segnalazioni e favorisce il raccordo con i servizi e le istituzioni del territorio.

È costituito un **Team antibullismo e per la gestione delle emergenze** ai sensi delle linee guida ministeriali 2021 e della successiva nota applicativa della L. 70/2024, coordinato dal Dirigente scolastico e composto dal referente e da docenti individuati in relazione alle esigenze dell'Istituto; possono esserne chiamati a farne parte l'animatore digitale e altre professionalità competenti.

Per la struttura territoriale del CPIA il Team può avvalersi, nella gestione dei singoli casi, del **referente della sede interessata**, fermo restando il coordinamento unitario a livello di Istituto.

Art. 13 – Tavolo permanente di monitoraggio

È istituito il **Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge n. 71/2017.

Ne fanno parte rappresentanti degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed esperti di settore, come previsto dalla legge.

Tenuto conto della specificità del CPIA, al Tavolo possono inoltre essere invitati, quando utile, rappresentanti dei servizi territoriali, delle strutture di accoglienza, degli enti locali, delle Forze di polizia, del Terzo settore e altri soggetti che operano con studenti minorenni e giovani adulti.

Il Tavolo esamina periodicamente, in forma aggregata e senza riferimenti idonei a identificare le persone coinvolte, l'andamento delle segnalazioni, le criticità riscontrate e l'efficacia delle azioni preventive; formula proposte per l'aggiornamento del presente Codice, del Regolamento e del PTOF.

Art. 14 – Monitoraggio dei singoli casi

Ogni intervento non si considera concluso con l'adozione dell'eventuale misura educativa o disciplinare.

Il referente o altro docente incaricato effettua verifiche successive finalizzate ad accertare che la condotta sia cessata, che non si siano verificate ritorsioni, che la persona coinvolta si senta sufficientemente tutelata e che lo studente responsabile abbia rispettato le misure concordate.

La frequenza e la durata del monitoraggio sono commisurate alla gravità del caso.

Art. 15 – Rapporti con il Regolamento d'Istituto e con il PTOF

Il presente Codice integra il Regolamento d'Istituto e ne costituisce riferimento per le procedure relative al bullismo, al cyberbullismo e alle condotte di prevaricazione.

Le azioni educative e preventive previste dal Codice sono recepite nel PTOF e coordinate con il curricolo di educazione civica, le azioni per l'inclusione, l'orientamento, l'educazione digitale e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale e portato a conoscenza del personale e degli studenti con modalità adeguate anche alle differenti competenze linguistiche dell'utenza del CPIA.